



Ministero della pubblica

istruzione

Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola
- Ufficio V -

prot. n. 5491AOODGPER

Roma, 19 marzo 2007

Ai Direttori Generali
degli Uffici scolastici regionali
LORO SEDI

e, p.c. Al Ministero dell'economia e
delle finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato - I.G.O.P. - Ufficio XII
Via XX Settembre, 97
00100 ROMA

**OGGETTO: Personale A.T.A. – Direttore dei servizi generali e amministrativi
– inquadramento nel ruolo – quesiti -**

E' stato segnalato, da taluni Uffici scolastici regionali, che i *modelli* di decreti utilizzabili tramite le apposite funzioni del Sistema informativo del Ministero, per la ricostruzione di carriera dei direttori dei servizi generali e amministrativi (Dsga), assunti in data successiva al 1° settembre 2003, hanno costituito oggetto di rilievo da parte di alcune delle locali Ragionerie provinciali.

In particolare, è stata eccepita l'inesattezza dei riferimenti normativi e le modalità indicate nei citati provvedimenti in quanto nei confronti del predetto personale, ad avviso dei citati Uffici, non possono trovare applicazione le norme sul riconoscimento del servizio non di ruolo bensì quelle contemplate dal D.P.R 399/88 per effetto del quale viene, peraltro, prevista l'applicazione della c.d. temporizzazione.

In esito ai quesiti consequenziali, si evidenzia che con l'articolo 142 del CCNL/2003 del comparto scuola, attuativo dell'articolo 69 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è stato previsto che tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate, sono divenute inapplicabili, nel comparto scuola, a far data dalla sottoscrizione definitiva dello stesso Contratto, ad eccezione di quelle espressamente citate nel medesimo testo contrattuale.

Tra queste ultime viene specificatamente indicato l'articolo 66, commi 6 e 7 del CCNL siglato il 4 agosto 1995, relativo al riconoscimento dei servizi non di ruolo a favore del personale della Scuola.

Di conseguenza, al personale immesso in ruolo e inquadrato nel profilo di Dsga successivamente al 24 luglio 2003, data di sottoscrizione del vigente Contratto di comparto, si applica, in materia di riconoscimento del servizio non di



Ministero della pubblica

istruzione

*Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola
- Ufficio V -*

ruolo, la normativa prevista dal citato articolo 66 CCNL/95 e non l'istituto della "temporizzazione" in quanto abrogato dall'articolo 142 in argomento.

Per quel che concerne, invece, il personale inquadrato nello stesso profilo antecedentemente al 24 luglio 2003, continua a trovare applicazione il meccanismo della "temporizzazione", contemplata dal citato D.P.R. n. 399/88.

Le SS.LL. sono pregate di invitare i dirigenti degli U.S.P. a dare la massima diffusione alla presente nota presso le istituzioni scolastiche di pertinenza.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Giuseppe Fiori